

Edizione di mercoledì 29 Dicembre 2021

CASI OPERATIVI

Ricorso non sottoscritto dal difensore: è ammissibile?

di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Parte la riforma dello sport

di **Guido Martinelli**

IMPOSTE INDIRETTE

Debutteranno le nuove figure dei “piccoli produttori indipendenti”

di **Luigi Scappini**

IVA

Cessioni non imponibili articolo 8-bis verso soggetti non residenti

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IMPOSTE INDIRETTE

La disciplina dell'imposta sulle assicurazioni – II° parte

di **Stefano Rossetti**

ENOGASTRONOMIA

Conservare gli alimenti sottovuoto

di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

CASI OPERATIVI

Ricorso non sottoscritto dal difensore: è ammissibile?

di **EVOLUTION**



È ammissibile il ricorso sottoscritto dal solo contribuente con in calce la procura firmata dal solo difensore?

Come noto, il processo tributario è introdotto mediante ricorso alla competente commissione tributaria provinciale.

In conformità al principio di obbligatorietà dell'assistenza tecnica, l'articolo 18 D.Lgs. 546/1992 prescrive che il ricorso introduttivo del giudizio, oltre alle indicazioni elencate al comma 2 della medesima disposizione, debba anche essere sottoscritto dal difensore e contenere le indicazioni previste dal successivo comma 3.

È residuale invece la possibilità che il ricorso possa essere sottoscritto soltanto dal contribuente, trattandosi dell'ipotesi in cui questi sia ammesso a stare in giudizio da solo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, D.Lgs. 546/1992, ovvero per le controversie di valore fino a tremila euro.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Parte la riforma dello sport

di Guido Martinelli



Il 1° gennaio 2022 è la data fissata dalla legge di conversione del decreto “Sostegni bis” ([D.L. 73/2021](#) convertito con [L. 106/2021](#)) **per la decorrenza degli effetti di alcune parti del pacchetto di decreti di riforma dello sport** approvati in seguito all’emanazione della **Legge delega 86/2019**.

In particolare, **saranno operativi il D.Lgs. 40/2021 in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali** (nella sua integrità) **e alcuni articoli del D.Lgs. 36/2021** (il più importante per le conseguenze che potrà avere sull’associazionismo sportivo); in particolare l'[articolo 10](#) che disciplina il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del nuovo registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'[articolo 39](#) che disciplina il fondo per il passaggio al professionismo negli sports femminili, l'[articolo 40](#) sulla promozione della parità di genere nello sport e gli articoli del **titolo VI** (articoli 43 – 50) sulle pari opportunità per gli atleti paralimpici di accedere ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

È ufficiale, inoltre, che **la commissione tecnica attivata dalla sottosegretaria Vezzali per la revisione della parte sul lavoro sportivo**, uno dei profili più criticati della riforma, **abbia terminato il proprio lavoro**.

Partenza sicuramente a singhiozzo. Infatti, con particolare riferimento all'**articolo 10 D.Lgs. 36/2021** e al **nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche**, non mancano le **problematicità**.

Mantiene, infatti, **vigore l'articolo 7 D.L. 136/2004** (convertito con L. 186/2004), che sarà **abrogato** solo a partire dal **31 agosto 2022** (con l'[articolo 17 D.Lgs. 39/2021](#)), che **affidava al Coni i compiti di certificazione della effettiva attività sportiva dilettantistica posta in essere dai sodalizi affiliati**.

La circostanza che tutta la disciplina applicativa del nuovo registro è appunto contenuta nel

decreto che entrerà in vigore in settembre fa presumere che, sotto il profilo pratico-operativo, **nulla muterà almeno per la corrente stagione sportiva** in merito alle **attività fino ad oggi svolte dal c.d. registro Coni**.

Il fatto, però, che il **riconoscimento delle attività sportive dilettantistiche** si trasferisca **dal Coni al dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri** produce **due conseguenze “teoriche”** da subito molto importanti.

La prima che **si supera il concetto della autonomia dello sport e dell’ordinamento sportivo come ordinamento separato da quello statale**. Il movimento sportivo non sarà più **autoreferenziale**.

La seconda è che, alla luce anche della **nuova definizione di sport** che entrerà (finalmente!!) in vigore, purtroppo solo dal **1° gennaio 2023**, si presume che **sarà superato il limite delle discipline sportive riconosciute dal Consiglio nazionale del Coni quali uniche discipline certificate come dilettantistiche** e si possa avere un **concetto di sport di più ampio respiro**.

Ma quali sono state le maggiori criticità alla disciplina del lavoro sportivo che sono emerse prima dalle audizioni effettuate e poi dai lavori della Commissione tecnica citata?

Sicuramente **il non perfetto allineamento tra la riforma del terzo settore e quella dello sport**. Si è lavorato, pertanto, per renderle **compatibili** e **“dialoganti”**.

In particolare sul concetto che i **soggetti volontari** siano coloro i quali escludono ogni onerosità della loro prestazione mentre i **“remunerati”** entrano tutti nel concetto di lavoratori.

A tal fine si è provveduto alla **identificazione del lavoratore sportivo ricomprendendo anche figure non tipizzate dal vigente testo del D.Lgs. 36/2021**, mentre si è **classificato come volontario il soggetto che presta attività gratuita al quale sono riconosciuti solo rimborsi spese a piè di lista**.

Ciò ha portato, di conseguenza, alla **abolizione delle categorie degli amatori e degli amministrativo-gestionali** presenti nel D.Lgs. 36/2021.

Di conseguenza, eliminazione di incertezze con possibilità, indipendentemente dal compenso percepito, di **identificare con esattezza l’inquadramento lavoristico di riferimento** sia per i **dilettanti** che per i **professionisti**.

Non si è trovata una sintonia di intenti sul vincolo sportivo e, pertanto, si è provveduto solo a **rinvviare il termine per l’abolizione del vincolo** lasciando alle Federazioni la responsabilità sul come disciplinarlo.

Altri temi presi in esame dalla commissione possono così sintetizzarsi:

- **tutela previdenziale di tutti i lavoratori sportivi** che percepiscono più di 5.000 euro, ivi compresi quelli che non rientrano nella casistica del vigente D.Lgs. 36/2021;
- **riduzione dei costi sia fiscali che previdenziali** rispetto al vigente D.Lgs. 36/2021;
- **importante diminuzione degli adempimenti formali rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 36/2021;**
- **nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo dei pubblici dipendenti;**
- **inquadramento fiscale dei premi corrisposti dalle FSN/DSA/EPS;**
- **possibilità di costituire società professionistiche che operino in aree dilettantistiche.**

IMPOSTE INDIRETTE

Debutteranno le nuove figure dei “piccoli produttori indipendenti”

di **Luigi Scappini**



Il D.L. 146/2021, ribattezzato **Decreto Fisco-Lavoro**, convertito con L. 215/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20.12.2021, ha apportato copiose **novità** nell'ambito del regime **accise** previsto per il settore delle **bevande alcoliche**.

Le modifiche, introdotte con l'[articolo 5, comma 15-septies](#), decorreranno, per espressa previsione di legge, a partire dal prossimo **1° gennaio**.

Alcune modifiche devono essere lette in diretta **connessione** con il prossimo **recepimento** della Legge di delegazione europea 2021; infatti, in tale sede verranno individuati i criteri direttivi per l'esercizio della delega nonché l'attuazione della **Direttiva (UE) 2020/1151** in materia di accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

In particolare, vengono introdotte le figure dei **piccoli produttori indipendenti**.

Per quanto attiene il settore del **vino**, viene consentita agli Stati Membri l'applicazione di aliquote di accise ridotte al vino che viene prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti.

La Direttiva definisce tale il **“produttore di vino che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di vino, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore di vino e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori di vino cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 1 000 ettolitri o, secondo il caso, i 20 000 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore di vino indipendente”**.

In recepimento di tali indicazioni, viene introdotta una sottofigura a quella del **“piccolo produttore di vino”** che, si ricorda, l'[articolo 37 D.Lgs. 504/1995](#) (il c.d. Testo unico delle accise) definisce come il **soggetto che produce in media meno di 1.000 ettolitri** di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime 3 campagne viticole consecutive.

Ai sensi, infatti, del nuovo **articolo 37-bis D.Lgs. 504/1995**, il piccolo produttore può chiedere all'Amministrazione finanziaria la certificazione della sussistenza dei seguenti requisiti:

- **quantitativo** di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente **non eccedente i 1.000 ettolitri**;
- **indipendenza, legale ed economica** da altri produttori di vino;
- **utilizzo di impianti** fisicamente **distinti** da quelli di qualsiasi altra azienda;
- **esercizio** dell'attività **non sotto licenza** di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

In perfetta sintonia, il nuovo **articolo 33-bis Tua** definisce quali **piccole distillerie indipendenti** quelle per le quali l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica:

- che il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente **non è superiore a 10 ettolitri**;
- l'indipendenza economica e legale da altre distillerie;
- l'utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda;
- la circostanza che essa non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Parimenti, il nuovo **comma 3-quater dell'articolo 35 Tua** stabilisce l'**indipendenza del piccolo produttore di birra** quando, oltre ai requisiti già visti per viticoltori e distillerie, ha un quantitativo di birra realizzato nell'anno precedente **non superiore a 200.000 ettolitri**.

Ma il Decreto Fisco-Lavoro introduce importanti modifiche anche per quanto riguarda il **settore della birra**, sostituendo l'articolo 35, comma 1, terzo periodo e prevedendo che *"Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta"*.

Invece, **a partire dal 1° gennaio 2031** per grado Plato **si intenderà** *"la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori"*.

Si ricorda anche che la **Direttiva (UE) 2020/1151**, in riferimento al settore della birra, ha **previsto l'innalzamento** della gradazione alcolica della **birra a bassa gradazione**, cui possono essere **applicate aliquote ridotte**, che viene elevata **da 2,8% a 3,5% volumi**, il tutto con il preciso fine di incentivare la realizzazione di birre a bassa gradazione alcolica.

Infine, introducendo il nuovo **articolo 38-bis Tua**, vengono definiti quali **"piccoli produttori**

indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra”, i soggetti esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), Tua, che, oltre a rispettare i requisiti di indipendenza legale ed economica, di utilizzo di strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e di non fruizione di licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui, producono bevande ottenute esclusivamente dalla fermentazione di **frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato** ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l’aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, che nell’anno precedente **non** hanno prodotto un **quantitativo superiore a 15.000 ettolitri**.

IVA

Cessioni non imponibili articolo 8-bis verso soggetti non residenti

di Clara Pollet, Simone Dimitri



L'[articolo 1, commi da 708 a 712, L. 178/2020](#) ha previsto l'**obbligo**, per i **soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto**, ai sensi dell'[articolo 8-bis del D.P.R. 633/1972](#), e per gli utilizzatori che intendono fruire di **prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni** da diporto ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del citato decreto, **di presentare telematicamente all'Agenzia delle entrate una dichiarazione attestante le condizioni previste dalla stessa norma.**

Con [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 151377 del 15.06.2021](#), emanato in attuazione dell'[articolo 1, comma 711, L. 178/2020](#), è stato **approvato il modello della dichiarazione** e sono state **definite le modalità di presentazione** della stessa.

Secondo quanto disposto espressamente dalla norma istitutiva, le novità introdotte si applicano alle operazioni **effettuate a decorrere dal 14 agosto 2021.**

Il suddetto provvedimento ha stabilito inoltre che la dichiarazione può essere **presentata direttamente dal dichiarante** o tramite **un soggetto incaricato della trasmissione telematica** di cui all'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), utilizzando esclusivamente il *software* denominato **"dichiarazione nautica"**.

Detta comunicazione può essere trasmessa direttamente **dal committente, dall'armatore, dal proprietario dell'imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave** (cfr. [risoluzione 6/E/2018](#)).

La procedura in questione richiama alla memoria quella ben più nota delle dichiarazioni d'intento: a seguito della presentazione della dichiarazione, viene rilasciata una **ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione**. Gli estremi del protocollo telematico di ricezione **devono essere riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore**

riferita all'operazione oggetto di dichiarazione.

I dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, **sia al soggetto dichiarante sia**, per la parte dei dati ad esso riferiti, **al cedente/prestatore, all'interno del cassetto fiscale (area consultazioni – comunicazioni).**

L'adempimento coinvolge **anche i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta**, che hanno a disposizione **due strade**:

- avvalersi anch'essi della **procedura telematica** sopra richiamata, **previa richiesta di un codice fiscale italiano** (direttamente o attraverso un intermediario);
- scegliere la **procedura "cartacea"**, **inviando una copia scansionata del modello di dichiarazione**, sottoscritto con firma autografa, insieme a una copia di un documento di identità in corso di validità, **al Centro Operativo di Pescara (COP)** all'indirizzo pescara@agenziaentrate.it, specificando **obbligatoriamente nell'oggetto del messaggio dichiarazione "nautica" alternativa al provvedimento 15 giugno 2021.**

Il COP comunicherà – allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione – **il numero di protocollo di ricezione di quest'ultima**. Conseguentemente, **una copia della suddetta documentazione** (dichiarazione sottoscritta e documento) **deve essere inviata**, a cura del dichiarante, **anche al cedente/prestatore**, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP. Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione dovrà essere **riportato nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica** ([risoluzione 54/E/2021](#)).

Per la **compilazione della fattura elettronica**, il dato viene riportato nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce **"NAUTICA"** e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il **numero del protocollo di ricezione** della dichiarazione (**Natura operazione N3.4**).

Resta comunque possibile **avvalersi di un intermediario incaricato**. Con il [provvedimento prot. n. 352534/2021 del 9 dicembre 2021](#) sono stati individuati, ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, lettera e\) del D.P.R. 322/1998](#), **quali altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni in argomento**:

- **gli iscritti agli Elenchi dei Raccomandatori Marittimi** di cui all'[articolo 6 L. 135/1977](#);
- **le società nelle quali operi** – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – **almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatori Marittimi.**

Tale scelta è motivata dalla circostanza che, ai sensi dell'[articolo 2 della citata L. 135/1977](#), i Raccomandatori Marittimi **svolgono attività di raccomandazione di navi**, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, **conclusione di contratti di**

trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché **qualsiasi altra** analoga attività per la tutela degli interessi ad essi affidati.

IMPOSTE INDIRETTE

La disciplina dell'imposta sulle assicurazioni – II° parte

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Proseguendo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), giova ora precisare che, in linea generale, l'**imposta sulle assicurazioni** riscossa unitamente ai premi assicurativi deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo, mentre **il termine di versamento dell'imposta dovuta in base a conguaglio deve essere versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'incasso** ([articolo 9, comma 1, L. 1216/1961](#)).

In deroga a quanto sopra, l'imposta sulle assicurazioni riscossa nel mese di novembre e quella relativa ai conguagli di ottobre deve essere versata entro il **20 dicembre** del medesimo periodo d'imposta.

Inoltre, gli assicuratori, entro il 16 novembre di ciascun anno, sono tenuti al versamento dell'acconto relativo all'imposta sulle assicurazioni nella misura **del 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente** al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

L'acconto così calcolato può essere scomputato dall'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche a decorrere **dal successivo mese di febbraio**.

Entro il 15 giugno l'Amministrazione finanziaria, sulla base della denuncia che deve essere presentata in via telematica entro il 31 di maggio di ciascun anno, **procede a liquidare l'imposta sulle assicurazioni annualmente dovuta**.

Il debito o il credito derivante dalla liquidazione definitiva deve essere computato nel **primo versamento utile** successivo alla comunicazione della liquidazione definitiva.

Dal punto di vista operativo il versamento dell'imposta sulle assicurazioni può avvenire mediante:

- **modello F24- accise;**

- **bonifico estero in euro in favore di specifici capitoli del bilancio dello stato.** Tale modalità è riservata alle imprese di assicurazione estere che non posseggono un conto corrente in Italia non convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.

Tali obblighi ricadono anche sulle **compagnie estere** che operano in Italia sia in regime di stabilimento sia in regime di libera prestazione di servizi.

In tali casi, ai fini dell'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa, le compagnie estere che operano in libera prestazione di servizi **sono tenute a nominare un rappresentante fiscale** mentre per quelle che operano in regime di stabilimento funge da rappresentante fiscale la base fissa presente sul territorio italiano.

Il rappresentante fiscale (o la base fissa) **devono adempiere agli obblighi dichiarativi o di versamento secondo le modalità e i tempi previsti per gli assicuratori nazionali.**

Tuttavia, in base al [comma 6-bis dell'articolo 4-bis L. 1216/1961](#), le imprese assicuratrici con sede principale nell'ambito **dell'Unione Europea o negli Stati dello SEE** che assicurano un adeguato scambio di informazioni possono provvedere agli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta sulle assicurazioni senza la necessità di avvalersi di un rappresentante fiscale.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 11 L. 1216/1961](#), nell'ipotesi in cui i contratti previsti dall'articolo 1 della medesima legge vengano stipulati da una compagnia estera con dei contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, sono quest'ultimi che **devono procedere ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.**

In particolare, il contraente, entro un mese dal giorno del pagamento del premio all'assicuratore, deve:

- **presentare la denuncia all'Amministrazione finanziaria;**
- **versare l'imposta sulle assicurazioni.**

Da ultimo si sottolinea che recentemente l'Agenzia delle Entrate si è espressa sui profili relativi al trasferimento del credito inerente all'imposta sulle assicurazioni a seguito di **operazione straordinaria.**

Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria con la [risposta ad istanza d'interpello n. 786/E/2021](#):

- dopo aver premesso che per costante indirizzo giurisprudenziale ***“la cessione di un'azienda (o di un ramo d'azienda) comporta per legge (articolo 2558 cod. civ.) la cessione dei rapporti e (articolo 2559 cod. civ.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario. 2.4. Ne deriva che rispetto all'originario credito Iva*** [ma lo stesso dicasi, salva espressa eccezione, per gli

altri crediti, ndr.] *il cedente perde, per effetto del conferimento d'azienda, ogni legittimazione, mentre l'intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo – atteso l'avvenuto trasferimento dell'intera posizione – la diversità dei contribuenti*” (così, tra le altre, anche di recente, Cassazione n. 16492/2020);

- ha chiarito che il credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi può **essere trasferito al soggetto avente causa, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 R.D. 2440/1923**, con effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all'ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 14723/2013.

ENOGASTRONOMIA

Conservare gli alimenti sottovuoto

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

Conservare gli **alimenti sottovuoto** consiste nel creare, tramite un apposito strumento, un ambiente senza aria nel quale preservare i cibi sia cotti che crudi.

L'alimento, che può essere sia di origine animale che vegetale, viene inserito in un'apposita busta di materiale plastico o in un apposito contenitore dal quale viene rimossa, mediante aspirazione, tutta l'aria e l'ossigeno e sigillata immediatamente.

Da sempre l'uomo ha cercato **metodi per conservare in sicurezza il cibo** e nella storia ne ha inventati parecchi per allungare la *shelf life* degli alimenti stagionali.

L'affumicatura, la salatura, l'essiccazione, i sott'olio, i sott'aceto, la salamoia, le conserve con lo zucchero, il congelamento sono tutti sistemi di conservazioni scoperti ed elaborati dall'uomo per avere scorte alimentari anche in tempi di magra. Tutti questi sono ancora i più diffusi nelle nostre case, almeno fino ad oggi che, in sempre più abitazioni, è entrata la **macchina del sottovuoto per uso domestico**.

Conservare gli alimenti sottovuoto richiede pochissima manipolazione, viene bloccato il processo di ossidazione e vengono **mantenute intatte le proprietà nutritive e i sapori** degli alimenti sigillati.

Ovviamente nel sottovuoto deve essere inserito un alimento fresco e non agonizzante, come devono essere considerati i tempi di consumo e quindi eventualmente dopo il sottovuoto il prodotto sigillato non potrà essere messo semplicemente in frigorifero ma dovrà essere anche congelato.

È importante sapere però che **il sottovuoto non impedisce l'eventuale proliferare di microorganismi anaerobi** come il *Clostridium botulinum*, il "botulino", colpevole della maggior parte delle intossicazioni alimentari.

Il **trattamento termico del prodotto sottovuoto**, sia esso la refrigerazione o la cottura, è essenziale per garantire una completa sicurezza alimentare.

Lo scopo primo della conservazione, con qualunque metodo venga realizzato, è proprio quello di **prolungare in sicurezza la vita di un alimento**, ampliando il periodo di tempo entro cui vengono mantenute integre le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali.

Oltre ai vantaggi in termini di sicurezza alimentare finora descritti, il sottovuoto **aiuta la riduzione dello spreco alimentare**, considerando che oggi ci sono sempre meno famiglie numerose e sempre più famiglie di 3-4 persone, solo coppie oppure persone single.

Organizzare una spesa al mercato o dai piccoli produttori è possibile anche per queste tipologie di consumatori, utilizzando il vantaggioso sistema della conservazione sottovuoto per carne, salumi, formaggi e vegetali freschi. C'è inoltre da aggiungere che, se nei primi tempi le macchine del sottovuoto casalingo avevano dimensioni ingombranti e presentavano la criticità del proliferare di consumo di buste e bustoni in plastica, oggi esistono macchine sottovuoto di piccole dimensioni, inferiori ad un frullatore ad immersione, le buste sono riutilizzabili e vengono fatti i sottovuoti anche in contenitori appositi, lavabili e riutilizzabili infinite volte.

